



Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Il Segretario generale

Il Presidente di Sezione

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, recante le “*Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico*”, che ha individuato, in attuazione dell’art. 13 dell’Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le modalità telematiche con le quali devono essere eseguiti tutti gli adempimenti previsti dal codice del processo amministrativo e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 9 maggio 2025, di modifica del suddetto decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, recante la “*Modifica delle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico (PAT)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c) che hanno previsto il *Formweb*;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 9 maggio 2025 stabilisce che: «*Al fine di garantire la piena operatività del sistema e la ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni dei singoli file allegati al Formweb e della posta elettronica certificata di deposito, ferma la possibilità di depositi frazionati*»;

DECRETA

che la dimensione complessiva di tutti i file caricati tramite *Formweb* non deve superare i 300 MB. Il numero massimo di file depositabili è di 50 unità e ciascun file non può avere una dimensione superiore a 300 MB.

I file di dimensioni superiori ai 300 MB, non suscettibili di frazionamento, potranno essere acquisiti direttamente dagli uffici delle sedi giurisdizionali di competenza.

Giulio Castriota Scanderbeg